

R.G.n. 5449/2017

Tribunale Di Napoli
Sezione Volontaria Giurisdizione



Nella Procedura R.G. n. 5449/2017 Crisi di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012
Parte Istante [REDACTED]
Giudice Designato Dott. Nicola Graziano
Professionista nominato avente funzione OCC dott.ssa Valeria Stornaiuolo

Il Giudice Designato

Dott. Nicola Graziano

Letto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012;

Vista la Relazione particolareggiata ex art. 9 della Legge n. 3/2012 depositata dal Professionista nominato e la proposta di piano del consumatore depositata dalla parte istante poi successivamente integrata ed aggiornata, constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, secondo l'art. 12 bis, comma 1 della suddetta legge;

Considerato che, all'udienza del 30 novembre 2017 si costituiva la Intesa San Paolo S.p.a. che chiedeva rigettarsi il ricorso non sussistendo i presupposti per l'omologa del piano del consumatore proposto da [REDACTED] ed in particolar modo per difetto del requisito della meritevolezza essendosi la parte proponente colposamente esposta in modo ingente verso una serie di istituti di credito;

letti gli atti e la documentazione allegata, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 novembre 2017;

Osserva

Il piano del consumatore, come originariamente proposto e successivamente integrato dalla parte istante [REDACTED] prevede, a fronte della esposizione debitoria di Euro 104.061,60 complessivi ed a seguito della percentuale del 20% di soddisfo applicata per i soli creditori chirografari, il pagamento della somma, da ripartire per 89 rate mensili, di Euro 35.239,38, da poter adempiere dalla sua entrata economica come lavoratore dipendente presso la Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato.

In particolare il piano comporterà il pagamento integrale delle somme spettanti al creditore privilegiato Agente della Riscossione ed il pagamento nella misura del 20% di tutti gli altri creditori il cui credito ha natura chirografaria ed avverrà in numero 89 rate mensili (7 anni e 4 mesi) ripartiti, come meglio indicato in atti, fino a concorrere al pagamento di una rata mensile sostenibile di Euro 400,00 per il [REDACTED]

La decorrenza del pagamento delle 89 rate mensili avverrà dal nono mese dall'omologa del piano, stante il previo pagamento in prededuzione dell'onorario all'OCC per la somma di Euro [REDACTED]

Il piano come proposto ed integrato (comprese le note integrative) è stato attestato dall'Organismo di composizione della crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, anche in ordine all'alternativa liquidatoria che non è perseguibile in quanto, come opportunamente rilevato, il [REDACTED] possiede solo un motociclo Piaggio Vespa immatricolato in data 03.04.1979 acquistato nel 2000 ed una Autovettura Opel Omega 1.8 immatricolata il 13.04.1992 acquistata nel 1999 (di cui ha anche provato il non possesso per essere stata tale autovettura demolita), per cui l'OCC ha dichiarato espressamente che la proposta di piano, assicura una percentuale di soddisfazione massima per il creditore privilegiato, e, per i creditori chirografari, seppur falcidiati del 80% un soddisfacimento realizzabile che riduce il rischio del mancato totale pagamento del ceto creditorio privilegiato e chirografario.


Ritiene il Tribunale che il piano del consumatore così come proposto possa essere omologato considerato che appare evidente che la parte istante, che assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della c.d. legge sul sovraindebitamento, appare del tutto meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti, della sua situazione personale evolutasi nel tempo e della posizione di contraente debole nei confronti degli istituti di credito (il che assorbe anche la contestazione avanzata dalla Intesa San Paolo S.p.a.).

In particolare quanto alla diligenza nell'assumere le obbligazioni, precisa il professionista incaricato che la parte istante, confidando sull'entità disponibile di reddito, ha ritenuto di poter onorare ogni debito alla scadenza per cui la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non è stata causata da una sua condotta colposa bensì da una serie di eventi imprevedibile quali le difficoltà di salute della ex moglie, la perdita del posto di lavoro dei due figli, ed il canone mensile di fitto di Euro 600,00 da sopportare. In particolare, l'ex moglie del [REDACTED] è stata per ben tre volte, nel 1998, nel 1999 e nel 2001, ricoverata presso una struttura ospedaliera per problemi legati a gravissime allergie, e nel 2011 è stata ricoverata per una angina pectoris. Nell'atto di separazione del 2013, i giudici hanno stabilito che il [REDACTED] deve corrispondere alla moglie il 50% delle spese mediche che la stessa deve sopportare proprio a causa della gravità delle patologie della stessa. Ad aggravare la situazione familiare tra il 2009 ed il 2010 è la perdita del lavoro di uno dei due figli del [REDACTED] successivamente, nel 2012, anche l'altro figlio dell'istante perde il proprio lavoro (tutto documentato in atti).

In sostanza la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con la età della parte proponente il piano, la sua condizione di dipendente a tempo indeterminato, la sua situazione familiare complessa (si veda in atti la cronistoria relativa alle vicende familiari) e la volontà di estinguere, sia pure nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria anche quindi quella relativa a creditori c.d. minori rispetto ai principali che sono gli istituti di credito indicati in atti.

Non osta, infine alla fattibilità del piano, la previsione del pagamento in prededuzione della somma prevista in favore del professionista incaricato, vista la natura pattizia della previsione nonché l'operato degli stessi che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano del consumatore.

Nei termini sopra descritti, e meglio riportati nella proposta sottoscritta da Sasso Crescenzo, il piano del consumatore va omologato, con conseguente sospensione di ogni attività esecutiva individuale posta in essere dai creditori come prescritto dall'art. 12 ter della legge sul sovraindebitamento (dalla relazione emerge che la Banca Intesa San Paolo, ha eseguito un pignoramento mobiliare presso terzi di Euro 237,40 che è di tutta evidenza dalla busta paga del Sig. [REDACTED], che dal Certificato rilasciato dal Tribunale



di Napoli Ufficio esecuzione mobiliare - Sez V bis- del 19.04.2017, è emerso che pende la procedura esecutiva mobiliare R.G. 15662/2016, ed, inoltre, che la Banca IFIS, ha ottenuto Decreto Ingiuntivo n. 1569/2017 del 13.02.2017 R.G. 3352/2017 e che l'Intesa San Paolo, ha ottenuto Decreto Ingiuntivo n. 15238/2016 del 27.05.2016 R.G. n. 15238/2016, ed a seguito di tale atto, è stato da ultimo emesso atto di pignoramento presso terzi dalla Intesa San Paolo S.p.a. per la somma di Euro 11.718,18 oltre al costo della tassa di registro del decreto ingiuntivo, oltre gli interessi successivamente maturati e maturandi ed alle ulteriori spese di giudizio) così come non è da ostacolo alla fattibilità del piano la indisponibilità del quinto dello stipendio ceduto dal ~~XXXX~~ aderendo lo scrivente Giudice all'indirizzo interpretativo secondo cui essendo la procedura di sovraindebitamento una procedura concorsuale il creditore chirografario pignorante il quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla data dell'apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il (non più suo) quinto fino a soddisfazione integrale, ma dovrà subire la falcidia come tutti gli altri, poiché l'esecuzione forzata per lui non è ancora terminata, e non può essere portata ad ulteriore compimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, il presente provvedimento, comunicato alle parti, deve essere altresì reso pubblico a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito www.ilcaso.it.

Napoli, li 9 gennaio 2018

Il Giudice designato

Dott. Nicola Graziano



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marta DE FALCO